

si previo parere favorevole della C.C.F. in merito al progetto stesso;

2° - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui alla linea popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in entrambi i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scottata" mentre per gli ultimi quindici o dieci